



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2006 (22.01.07)
(OR. EN)**

16440/06

**PESC 1244
COARM 73**

NOTA

del:	Segretariato
alle:	Delegazioni
Oggetto:	Manuale per l'uso del codice di condotta UE per le esportazioni di armi

Si acclude per le delegazioni la versione aggiornata del manuale per l'uso del codice di condotta UE per le esportazioni di armi, approvata dal Gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" nella riunione del 1° dicembre 2006.

MANUALE PER L'USO DEL CODICE DI CONDOTTA UE
PER LE ESPORTAZIONI DI ARMI

Nota introduttiva

Tutti gli Stati membri hanno convenuto di applicare il codice di condotta per le esportazioni di armi all'atto della valutazione delle domande di esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE. Il codice di condotta intende anche migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e favorire una migliore conoscenza reciproca delle politiche nazionali in materia di controllo delle esportazioni.

Il manuale per l'uso si prefigge di assistere gli Stati membri nell'applicazione del codice di condotta. Non si sostituisce in alcun modo al codice ma sintetizza gli orientamenti convenuti per l'interpretazione dei suoi criteri e l'attuazione delle sue misure operative. È destinato principalmente ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze di esportazione.

Il presente manuale per l'uso sarà regolarmente aggiornato. La versione più recente sarà consultabile sulla pagina web "Controllo delle esportazioni connesso con la sicurezza" del sito Internet del Consiglio.

Capitolo 1 – Notifiche di rifiuto e consultazioni

Introduzione	5
Sezione 1: Definizione di rifiuto.....	6
Sezione 2: Informazioni sul rifiuto da notificare	8
Sezione 3: Revoca delle notifiche di rifiuto.....	12
Sezione 4: Procedure per le notifiche di rifiuto e l'effettuazione di consultazioni	13

Capitolo 2 – Procedure di rilascio delle licenze

Sezione 1: Migliori prassi in materia di certificati di utente finale.....	18
Sezione 2: Valutazione delle domande di "incorporazione" e riesportazione	20
Sezione 3: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie.....	21
Sezione 4: Definizioni.....	22

Capitolo 3 – Orientamenti per l'applicazione dei criteri

Introduzione alle migliori prassi per tutti i criteri	23
Sezione 1: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 2 (diritti dell'uomo)	24
Sezione 2: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 7 (rischio di sviamento).....	34
Sezione 3: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 8 ("Sviluppo sostenibile") ..	39
Sezione 4: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 7 ("rischio di diversione")	46
Sezione 5: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 8 ("sviluppo sostenibile")...51	

Capitolo 4 – Trasparenza

Sezione 1: Requisiti per la trasmissione di informazioni destinate alla relazione annuale dell'UE	58
Sezione 2: Modello comune per le informazioni da inserire nelle relazioni nazionali....	60
Sezione 3: Indirizzi Internet per le relazioni nazionali sulle esportazioni di armi.....	62

Capitolo 5 – Aderenti al codice di condotta

Sezione 1: Elenco degli aderenti, punti di contatto e documentazione ufficiale relativa all'adesione	64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<u>Capitolo 6 – Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE</u>	65
Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE - collegamento alla versione elettronica.....	65

ALLEGATO

MODULO 1 - Notifica di rifiuto in base al codice di condotta dell'UE	66
MODULO 2 - Modifica o revoca di una notifica di rifiuto in base al codice di condotta dell'UE...	68
MODULO 3 - Notifica di rifiuto relativa alla registrazione	69

www.exportstrategico.org

Introduzione

La misura operativa n. 3 del codice di condotta prevede che gli Stati membri diffondano i dati delle licenze rifiutate, integrandoli con una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza.

Lo scambio di informazioni sulle decisioni di rifiuto è uno degli strumenti principali per conseguire gli obiettivi delle politiche degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni, nonché la convergenza di tali politiche. Il presente capitolo si prefigge di precisare le responsabilità degli Stati membri in questo settore. Tiene inoltre conto del fatto che, il 23 giugno 2003, gli Stati membri hanno deciso di valutare le domande di licenze per svolgere specifiche attività di intermediazione contrarie alle disposizioni del codice.

Sezione 1: Definizione di rifiuto

1.1.1. La misura operativa n. 3 del codice di condotta prevede che *"Si considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l'autorizzazione di vendita effettiva o esportazione ... dell'elemento di attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita o la conclusione del contratto avrebbero avuto luogo. ... un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l'avvio di negoziazioni o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un'ordinazione specifica."*

1.1.2. Le prassi attuali degli Stati membri differiscono quanto al momento in cui un'impresa prende contatto con le autorità pubbliche per ottenere un permesso di esportazione. Alcuni Stati membri prendono in esame la domanda formulata da un'impresa solo nel momento in cui la licenza di esportazione è richiesta formalmente, mentre altri hanno rapporti più informali con il settore e forniscono indicazioni preliminari e non vincolanti sul fatto che una transazione proposta verrà autorizzata o meno.

1.1.3. Sia che la domanda di un'impresa in merito ad una possibile esportazione venga presentata in una fase precoce del processo di commercializzazione sia che abbia luogo immediatamente prima della ricezione di un ordine relativo a un'esportazione, essa deve soddisfare taluni requisiti formali per ricevere una risposta formale e, in caso negativo, per essere notificata come un rifiuto dall'autorità pubblica. In mancanza di talune informazioni fattuali una richiesta potrebbe essere trattata solo alla base di presunzioni anziché esaminata come domanda dall'autorità competente. Una richiesta telefonica o un breve messaggio di posta elettronica contenente informazioni o domande generali non costituirebbero pertanto una circostanza in cui l'autorità può approvare o rifiutare una specifica opportunità commerciale.

1.1.4. Un rifiuto deve essere notificato quando l'autorità pubblica ha respinto una domanda di approvazione di esportazione formulata per iscritto (posta elettronica, fax o lettera) con un certo grado di precisione fornendo all'autorità competente informazioni sufficienti a prendere una decisione. Le informazioni minime che devono figurare nella richiesta scritta sono:

- il paese di destinazione;
- la descrizione dettagliata delle merci interessate, inclusa la quantità e, ove opportuno, le specifiche tecniche;
- l'acquirente (precisando se si tratta di un organismo governativo, di una sezione delle forze armate, di una forza paramilitare o di una persona fisica o giuridica privata);
- l'utente finale previsto.

1.1.5. Deve inoltre essere emessa una notifica di rifiuto nei casi in cui:

- uno Stato membro revochi una licenza di esportazione ancora valida;
- uno Stato membro rifiuti una licenza di esportazione che rientra nel campo di applicazione del codice e abbia già trasmesso una notifica di rifiuto al riguardo nell'ambito di altri regimi internazionali di controllo delle esportazioni;
- uno Stato membro abbia rifiutato un'operazione di esportazione considerata sostanzialmente identica a un'operazione già oggetto di rifiuto notificato da un altro Stato membro. Tra i punti da valutare più particolarmente per determinare se una transazione sia "sostanzialmente identica" vi sono le specifiche tecniche, le quantità e i volumi, i clienti e gli utenti finali delle merci in questione.

1.1.6. Per converso, non si deve emettere una notifica di rifiuto nel caso seguente:

- una domanda di approvazione non è stata presentata per iscritto o non contiene tutte le informazioni prescritte al punto 1.4.

1.1.7. Se una licenza è rifiutata sulla base di un regime nazionale più restrittivo di quello richiesto dal codice, una notifica di rifiuto può essere emessa "solo per informazione". Tale notifica di rifiuto sarebbe inserita nella banca dati centrale dal Segretariato, ma resterebbe disattivata.

Sezione 2: Informazioni sul rifiuto da notificare

1.2.1. Ai fini di un funzionamento ottimale del sistema di notifiche di rifiuto è fondamentale che all'atto della notifica di un rifiuto siano comunicate tutte le informazioni pertinenti, affinché gli altri Stati membri possano tenerne conto nello sviluppo delle rispettive politiche di controllo delle esportazioni. La presente sezione pertanto contiene moduli armonizzati di notifica per le notifiche di rifiuto di licenze di esportazione e di intermediazione (modulo 1, riportato nell'allegato) e per la modifica e la revoca delle notifiche di rifiuto (modulo 2, riportato nell'allegato).

1.2.2. Tali elementi informativi sono descritti in appresso.

Numero di identificazione

Numero standard di registro attribuito dallo Stato membro di emissione nel seguente formato: acronimo standard per identificare il regime (EUARMS)/acronimo di due lettere per il paese di emissione/anno (4 cifre)/numero di serie (3 cifre). Ad esempio EUARMS/PT/2005/007, EUARMS/ES/2003/168.

Paese di destinazione finale

Paese in cui si trova (stando alle informazioni del paese di esportazione) l'utente finale.

Data di notifica

La data del messaggio che informa i partner dell'UE della decisione di rifiuto o di modifica o di revoca del rifiuto.

Dati sui contatti per maggiori informazioni

Nome, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica di una persona in grado di fornire maggiori informazioni.

Breve descrizione delle merci

Specifiche tecniche che consentano una valutazione comparata. Se necessario a tal fine occorre indicare i parametri tecnici. Ove appropriato si può ricorrere al glossario francese/inglese di termini tecnici (da elaborare). In aggiunta a questa descrizione, è possibile fornire le seguenti informazioni facoltative:

- quantità;
- valore;
- produttore delle merci.

Riferimento nell'elenco di controllo

Numero di identificazione del prodotto corrispondente alle merci notificate che figura nella versione più recente dell'elenco comune delle attrezzature militari (se del caso, con indicazione della sottocategoria) o nell'elenco dei prodotti a duplice uso (indicare il riferimento ufficiale) per le merci oggetto di scambio di informazioni sulle notifiche di rifiuto conformemente alla misura operativa n. 6 del codice di condotta.

Uso finale dichiarato

Informazioni sull'uso previsto del prodotto notificato (ad es. parte di ricambio per ..., da incorporare in ..., usato come ...). Se si tratta di una fornitura per un progetto, indicare il nome del progetto.

Destinatario e utente finale

Questa informazione dovrebbe essere quanto più precisa possibile per consentire una valutazione comparata. Nome / indirizzo / paese / numero di telefono / numero di fax / indirizzo di posta elettronica dovrebbero figurare in campi separati.

Motivo di notifica di rifiuto/modifica/revoca

In caso di rifiuto, sono riportati i criteri applicabili del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi. Quando i criteri pertinenti comportano numerose "sezioni" (ad es. criterio 7, lettere a), b), c) e d)), occorre specificare quale/i è/sono quello/i pertinente/i. In caso di modifica o di revoca di una notifica, aggiungere una breve spiegazione, ad es. in seguito alla revoca di un embargo, sostituzione con la notifica X, ecc.

Osservazioni supplementari

Qualsiasi informazione supplementare che potrebbe giovare ad altri Stati membri per la valutazione. Facoltativo.

Paese d'origine delle merci

Paese da cui le merci soggette ad intermediazione sono esportate. Da compilare solo per le notifiche di rifiuto dell'intermediazione.

Nome e dati dell'intermediario

Nome/i, indirizzo/i societario/i, paese, numero/i di telefono, numero/i di fax, indirizzo/i di posta elettronica degli intermediari la cui domanda di licenza è stata respinta. Da compilare solo per le notifiche di rifiuto dell'intermediazione.

Elemento/i informativo/i da modificare

Specificare quale elemento della notifica iniziale deve essere modificato.

Nuovo/i elemento/i informativo/i

Nuovo contenuto dell'elemento modificato.

Data d'effetto della modifica o revoca

La data in cui prende effetto la decisione di modifica o di revoca del rifiuto.

1.2.3 Ai sensi dell'articolo 5 della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi gli Stati membri si scambieranno informazioni, tra l'altro, nel settore delle "domande di registrazione respinte (se d'applicazione)". L'allegato modulo 3 è il modulo armonizzato per le notifiche di rifiuto di domande di registrazione per l'intermediazione.

Sezione 3: Revoca delle notifiche di rifiuto

1.3.1. Lo scopo delle notifiche di rifiuto è di fornire informazioni sulla politica di controllo delle esportazioni applicata da uno Stato membro di cui gli altri Stati membri possano poi tener conto nelle proprie decisioni riguardanti le licenze di esportazione. Mentre la politica di controllo delle esportazioni applicata da uno Stato membro non trova sempre perfetto riscontro nelle notifiche di rifiuto complessivamente emesse da tale Stato, grazie alle opportune revoche delle notifiche di rifiuto gli Stati membri possono tenere le informazioni aggiornate.

1.3.2. Le revoche devono essere effettuate con un messaggio tramite la rete COREU quanto prima dopo l'adozione della decisione di revoca e in ogni caso entro 3 settimane da tale decisione. A tal fine, gli Stati membri utilizzano il modulo 2 (v. allegato).

1.3.3. Gli Stati membri passano in rassegna annualmente le rispettive notifiche di rifiuto ancora valide, revocano una notifica se un cambiamento nella posizione nazionale implica che non è più pertinente (aggiornamento) ed eliminano notifiche multiple riguardanti operazioni sostanzialmente identiche (ripulitura), al fine di conservare solo quelle di maggiore pertinenza alla politica nazionale di controllo delle esportazioni.

1.3.4. Si procede ad una revoca anche nei seguenti casi:

- uno Stato membro concede una licenza di esportazione per una operazione "sostanzialmente identica" a un'operazione che aveva precedentemente rifiutato. In tale ipotesi, vanno revocate le notifiche di rifiuto emesse in precedenza;
- dopo la revoca di un embargo. In tale ipotesi, gli Stati membri revocano i rifiuti che erano basati esclusivamente sull'embargo entro un mese dalla revoca di quest'ultimo;
- uno Stato membro decide di ripristinare una licenza revocata in precedenza (v. punto 1.1.5, primo punto in neretto).

1.3.5. Non è necessario che gli Stati membri revochino notifiche di rifiuto emesse da oltre tre anni, in quanto dette notifiche saranno automaticamente disattivate nella banca dati centrale dal Segretariato del Consiglio (cfr. sezione 4). Benché disattivate esse resteranno nella banca dati.

Sezione 4: Procedure per le notifiche di rifiuto e l'effettuazione di consultazioni

Licenze di esportazione

Comunicazione delle notifiche di rifiuto

1.4.1. In caso di rifiuto di una licenza di esportazione o di intermediazione di armi, lo Stato membro deve comunicare la notifica di rifiuto entro un mese dal rifiuto della licenza.

1.4.2. Gli Stati membri comunicheranno a tutti gli altri Stati membri le notifiche di rifiuto utilizzando il modulo 1. È necessario compilarne tutti i campi oppure spiegare perché un campo non è pertinente. Le notifiche incomplete non saranno inserite nella banca dati dal Segretariato del Consiglio.

1.4.3. Tutte le notifiche di rifiuto e relative revoche e modifiche devono essere redatte in inglese o francese e diffuse a mezzo COREU a tutti gli Stati membri (il messaggio sarà automaticamente inviato in copia al Segretariato del Consiglio), con classificazione "Restricted" (Riservato) e priorità "urgente".

Trattamento e conservazione delle notifiche di rifiuto

1.4.4. Il Segretariato del Consiglio gestirà una banca dati centrale sulle notifiche di rifiuto delle licenze di esportazione, il che non impedirà agli Stati membri di gestire proprie banche dati. La banca dati centrale sulle notifiche di rifiuto è una risorsa a disposizione di tutti gli Stati membri che consentirà loro di effettuare interrogazioni su tutti i campi delle notifiche di rifiuto (paese di emissione della notifica di rifiuto, paese di destinazione delle attrezzature, criteri di rifiuto, descrizione delle merci...), o combinazioni di campi. La banca dati permetterà l'elaborazione di statistiche su tali campi.

1.4.5. Le informazioni contenute nella banca dati sono classificate "Restricted" e sono trattate come tali da tutti gli Stati membri e dal Segretariato del Consiglio. Sono redatte in inglese. Le informazioni eventualmente fornite in francese sono tradotte in inglese dal Segretariato del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri elaboreranno un glossario di termini tecnici.

1.4.6. Il Segretariato del Consiglio verifica tutti i moduli 1 utilizzati per le notifiche di rifiuto al fine di assicurare che contengano tutte le informazioni essenziali. Se completi, sono inseriti nella banca dati centrale. In caso di omissione di informazioni essenziali, il Segretariato chiede tali informazioni allo Stato membro che ha emesso il rifiuto. Le notifiche di rifiuto non sono inserite nella banca dati finché non siano state ricevute almeno le seguenti informazioni:

- numero di identificazione;
- paese di destinazione;
- breve descrizione delle merci (con il numero corrispondente nell'elenco di controllo);
- uso finale dichiarato;
- nome e paese del destinatario o, se diverso, dell'utente finale (specificando se l'acquirente è un organismo governativo, la polizia, l'esercito, la marina o l'aeronautica, una forza paramilitare o una persona fisica o giuridica privata e, qualora il rifiuto sia basato sul criterio 7, il nome della persona fisica o giuridica);
- motivi del rifiuto (che dovrebbero comprendere non solo i numeri dei criteri ma anche gli elementi su cui si fonda la valutazione);
- data del rifiuto (o informazione sulla data in cui prende effetto, se il rifiuto non è ancora vigente).

1.4.7. Quando il Segretariato del Consiglio riceve, tramite un modulo 2, un messaggio che revoca una notifica di rifiuto, esso la elimina dalla banca dati centrale. Quando riceve, tramite un modulo 2, un messaggio in cui si chiede di modificare i dati di una notifica di rifiuto, procede a tale modifica conformemente alla richiesta a condizione che le nuove informazioni siano conformi al formato convenuto.

1.4.8. Il Segretariato del Consiglio verifica mensilmente che nessuna delle notifiche di rifiuto attive registrate nella banca dati centrale vi figurino da oltre 3 anni. Tutte le notifiche di rifiuto di oltre 3 anni sono disattivate, ma le informazioni restano nella banca dati.

1.4.9. Finché non sarà possibile l'accesso a distanza a una banca dati protetta, il Segretariato del Consiglio invierà agli Stati membri, intorno al primo giorno lavorativo di ogni mese e tramite persone designate in seno alle rispettive Rappresentanze permanenti a Bruxelles, un disco contenente l'ultima versione della banca dati. In tale contesto, si applicano opportune procedure di sicurezza.

Procedure di consultazione

1.4.10. Quando gli Stati membri valutano la concessione di una licenza di esportazione, devono consultare la banca dati per verificare se un altro Stato membro ha rifiutato un'operazione sostanzialmente analoga e, in caso affermativo, consultare lo/gli Stato/i membro/i che ha/hanno emesso il/i rifiuto/i.

1.4.11. Quando uno Stato membro non è certo se una notifica di rifiuto registrata nella banca dati centrale costituisce o no una "operazione sostanzialmente identica", deve avviare una consultazione per chiarire la situazione.

1.4.12. I messaggi di consultazione devono essere inviati a mezzo COREU, in inglese o francese, allo Stato membro che ha emesso la notifica di rifiuto e, in copia, a tutti gli altri Stati membri. Il messaggio ha il seguente formato:

"[Lo Stato membro X] prega [lo Stato membro Y] di trasmettergli ulteriori informazioni sulla notifica di rifiuto [numero di identificazione e destinazione in questione] emessa nel quadro del codice di condotta dell'UE, in quanto sta esaminando una domanda di licenza apparentemente analoga. Conformemente al manuale per l'uso del codice di condotta, con la presente invitiamo a dare una risposta il o entro il [termine]. In mancanza di risposta entro tale data, si considererà che non vi è stata risposta. Per ulteriori informazioni si prega di contattare [nome, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica]."

1.4.13. Salvo diverso accordo tra le parti interessate, il termine è di 3 settimane dalla data di trasmissione della richiesta di consultazione. In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro consultato entro tale termine, si presume che questi non abbia obiezioni riguardo alla domanda di licenza.

1.4.14. Se il rifiuto di uno Stato membro era basato su informazioni di intelligence, questi può scegliere di indicare che *"Il rifiuto era basato su informazioni provenienti da fonti sensibili"*. In tal caso, lo Stato membro che ha avviato la consultazione rinuncia, in linea generale, a chiedere ulteriori dettagli sulla fonte delle informazioni.

1.4.15. Entro le 3 settimane, lo Stato membro consultato può chiedere una proroga di una settimana. Tale richiesta deve essere fatta quanto prima possibile.

1.4.16. Mentre la consultazione iniziale deve avvenire secondo lo schema sopra indicato, gli Stati membri possono continuare la consultazione attraverso qualunque formato convenuto congiuntamente. Tuttavia lo Stato membro consultato dovrebbe fornire una spiegazione esauriente dei motivi del rifiuto.

1.4.17. Gli Stati membri dell'UE garantiranno la riservatezza delle decisioni di rifiuto e delle consultazioni. Riserveranno loro un trattamento appropriato e non le utilizzeranno per vantaggi commerciali.

Azioni successive alla consultazione

1.4.18. Lo Stato membro che ha avviato la consultazione informa tutti gli Stati membri, a mezzo COREU, della decisione presa in merito alla domanda di licenza fornendo anche una breve motivazione. Lo Stato membro che ha avviato la consultazione dovrebbe inviare questa notifica entro 3 settimane dalla decisione.

Licenze di intermediazione, transito o trasbordo e trasferimento intangibile di tecnologia

1.4.19. Tutte le procedure sopra descritte relative alla comunicazione, al trattamento e alla conservazione delle notifiche di rifiuto, all'effettuazione di consultazioni e alle azioni successive alle consultazioni (punti da 1.4.1 a 1.4.18) dovrebbero essere seguite anche per le notifiche di rifiuto di licenze di intermediazione, transito e trasbordo di licenze di trasferimento intangibile di tecnologia.

1.4.20. Tutti gli Stati membri che dispongono di leggi riguardanti l'intermediazione e che gestiscono un sistema di licenze per le operazioni di intermediazione dovrebbero notificare le decisioni di rifiuto allo stesso modo delle decisioni di rifiuto delle licenze di esportazione, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali e per quanto da queste consentito. Le notifiche di rifiuto di intermediazione dovrebbero essere registrate in una banca dati separata dal Segretariato del Consiglio che provvederà alla sua diffusione, unitamente alla banca dati sulle licenze di esportazione, su base mensile.

Sezione 1: Migliori prassi in materia di certificati di utente finale

2.1.1. Esiste un nucleo comune di elementi che dovrebbero comparire in un certificato di utente finale, eventualmente richiesto da uno Stato membro, riguardo all'esportazione di prodotti dell'elenco comune delle attrezzature militari. Vi è inoltre una serie di elementi che potrebbero essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro.

2.1.2. Il certificato di utente finale deve contenere almeno i seguenti dati:

- generalità dell'esportatore (almeno nome, indirizzo e ragione sociale);
- generalità dell'utente finale (almeno nome, indirizzo e ragione sociale). In caso di esportazione ad una ditta che rivende le merci sul mercato locale quest'ultima sarà considerata utente finale;
- paese di destinazione finale;
- descrizione delle merci da esportare (tipo, caratteristiche) o riferimento al contratto concluso con le autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e/o valore delle merci esportate;
- firma, nome e posizione dell'utente finale;
- data del certificato di utente finale;
- utilizzazione finale e/o, ove opportuno, clausola di non riesportazione;
- indicazione dell'utilizzazione finale delle merci;

- un impegno, se del caso, che le merci da esportare non verranno utilizzate a fini diversi dall'utilizzazione dichiarata;
- un impegno, se del caso, che le merci non saranno utilizzate nello sviluppo, nella produzione o utilizzazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o per missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

2.1.3. Gli elementi che *potrebbero* essere richiesti, a discrezione, da uno Stato membro sono, tra l'altro:

- una clausola che vieti la riesportazione delle merci contemplate nel certificato di utente finale. Una siffatta clausola potrebbe, tra l'altro:
 - contenere un divieto di riesportazione puro e semplice;
 - prevedere che la riesportazione sia subordinata ad un consenso per iscritto delle autorità del paese di esportazione iniziale;
 - consentire la riesportazione verso taluni paesi segnalati nel certificato di utente finale senza previa autorizzazione delle autorità del paese di esportazione;
- generalità complete, se del caso, dell'intermediario;
- qualora il certificato di utente finale provenga dal governo del paese di destinazione delle merci, il certificato sarà autenticato dalle autorità del paese di esportazione in modo da verificare l'autenticità della firma e l'autorizzazione del firmatario ad assumere impegni a nome del proprio governo.
- un impegno del destinatario finale a fornire su richiesta allo Stato di esportazione un certificato di verifica della consegna.

Sezione 2: Valutazione delle domande di incorporazione e riesportazione

2.2.1. Come per tutte le domande di licenza, gli Stati membri applicano pienamente il codice di condotta alle domande di licenza relative a merci, nel caso sia inteso che le merci devono essere incorporate in prodotti destinati alla riesportazione. Tuttavia, nel valutare tali domande, gli Stati membri prenderanno in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:

- i) politiche di controllo delle esportazioni ed efficacia del sistema di controllo delle esportazioni del paese in cui è effettuata l'incorporazione;
- ii) importanza delle loro relazioni con tale paese in materia di difesa e di sicurezza;
- iii) rilevanza e portata delle merci rispetto alle merci nelle quali esse devono essere incorporate e rispetto all'eventuale uso finale dei prodotti finiti che potrebbe suscitare preoccupazione;
- iv) facilità con la quale le merci, o parti considerevoli di esse, potrebbero essere rimosse dalle merci nelle quali devono essere incorporate;
- v) organismo permanente a destinazione del quale le merci devono essere esportate.

Sezione 3: Esportazione di attrezzature sottoposte ad autorizzazione utilizzate nel quadro di operazioni umanitarie

2.3.1. In alcuni casi, gli Stati membri valutano l'eventualità di autorizzare l'esportazione di prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari quando sono destinati a fini umanitari, mentre tale esportazione sarebbe normalmente rifiutata sulla base del codice di condotta. In talune regioni, dopo un conflitto, alcuni prodotti possono contribuire in modo importante alla sicurezza della popolazione civile e alla ricostruzione economica. Tale tipo di esportazioni non è necessariamente incompatibile con i criteri. Queste esportazioni, come tutte le altre, devono essere esaminate caso per caso. Gli Stati membri chiederanno garanzie adeguate per evitare l'uso improprio delle attrezzature interessate ed eventualmente adotteranno disposizioni per il rimpatrio di tali attrezzature.

Sezione 4: Definizioni

2.4.1. Ai fini del codice di condotta e delle misure operative s'intende per:

2.4.2. – transito: movimenti nell'ambito dei quali le merci (attrezzature militari) si limitano ad attraversare il territorio di uno Stato membro;

– trasbordo: transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico (in genere) su un altro mezzo di trasporto con il quale vengono esportate.

2.4.3. Come definito nell'articolo 2 della posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio,

– per attività di intermediazione si intendono le attività di persone ed entità:

- che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo; oppure
- che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo.

2.4.4. – per licenza di esportazione si intende l'autorizzazione ufficiale, provvisoria o definitiva, ad esportare o trasferire attrezzature militari rilasciata dalla competente autorità nazionale. Le licenze di esportazione includono:

- le licenze di esportazioni fisiche, anche se destinate alla produzione di attrezzature militari soggetta a licenza;
- le licenze di intermediazione;
- le licenze di transito o trasbordo;
- le licenze di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, fax o telefono.

Poiché le procedure per il trattamento delle domande da parte delle autorità nazionali degli Stati membri preposte al rilascio della licenza divergono ampiamente, gli obblighi di scambio di informazioni (ad esempio le notifiche di rifiuti) dovrebbero essere, se del caso, adempiuti nella fase precedente il rilascio della licenza, ad esempio per le licenze preliminari e le licenze per attività di commercializzazione o negoziazione di contratti.

La legislazione degli Stati membri stabilisce i casi in cui è necessaria una licenza di esportazione.

Introduzione alle migliori prassi per tutti i criteri

Scopo delle migliori prassi è quello di assicurare una maggiore coerenza tra gli Stati membri nell'applicazione dei criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi individuando i fattori da prendere in considerazione nel valutare le domande di licenza d'esportazione. Più che fornire una serie di istruzioni, si tratta di mettere in comune le migliori prassi per l'interpretazione dei criteri; il giudizio individuale resta una parte essenziale del processo e gli Stati membri hanno piena facoltà di applicare le loro specifiche interpretazioni. Le migliori prassi sono destinate ai funzionari incaricati del rilascio delle licenze e altri funzionari delle amministrazioni e degli enti pubblici, le cui competenze tra l'altro in materia regionale, giuridica (ad es. legislazione relativa ai diritti dell'uomo, diritto pubblico internazionale), tecnica, di sviluppo, nonché su questioni connesse con la sicurezza e l'ambito militare dovrebbero informare il processo decisionale.

Le migliori prassi qui illustrate saranno riesaminate periodicamente o su richiesta di uno o più Stati membri, ovvero a seguito di eventuali future modifiche nella formulazione del codice di concordato.

Sezione 1: Migliori prassi per l'interpretazione del criterio 2

Come applicare il criterio 2

3.1.1. Il codice di condotta dell'UE si applica a TUTTE le esportazioni di armi effettuate dagli Stati membri. Pertanto il criterio 2 si applica a priori, senza distinzioni, alle esportazioni verso tutti i paesi destinatari. Tuttavia, poiché il criterio 2 stabilisce un nesso con il rispetto dei diritti dell'uomo nel paese destinatario, occorre prestare particolare attenzione alle esportazioni di armi verso i paesi in cui si riportano violazioni di tali diritti.

3.1.2. **Fonti di informazioni:** una base comune dell'UE che riunisce fonti di informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle schede informative dell'UE sui diritti umani e, in alcuni casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio UE sul relativo paese destinatario. Questi documenti di solito tengono già conto delle informazioni messe a disposizione da altri organi e fonti di informazione internazionali. Tuttavia poiché l'analisi caso per caso è essenziale e ciascuna domanda di licenza ha la sua specificità, informazioni ulteriori potrebbero essere ottenute di volta in volta da:

- missioni diplomatiche degli Stati membri e altre istituzioni governative,
- documentazione delle Nazioni Unite, del CICR e altri organi internazionali e regionali,
- relazioni di ONG internazionali,
- relazioni di ONG locali che si occupano di diritti dell'uomo e altre fonti locali affidabili,
- società civile.

Inoltre l'UE ha messo a punto e adottato orientamenti specifici che fungono da quadro per la protezione e promozione dei diritti dell'uomo nei paesi terzi, ad esempio gli orientamenti sulla pena di morte, la tortura, i bambini e i conflitti armati, i difensori dei diritti umani. L'allegato I contiene un elenco non completo dei relativi siti Internet.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

3.1.3. **Concetti chiave:** dall'esame del criterio 2 emergono alcuni concetti chiave di cui occorrerebbe tener conto in qualsiasi valutazione e che sono evidenziati qui di seguito.

"Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, gli Stati membri:

- a) non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che i beni oggetto della prevista esportazione possano essere utilizzati a fini di repressione interna;
- b) saranno particolarmente attenti e vigili nel rilascio di licenze, che sarà effettuato caso per caso e tenendo conto della natura delle attrezzature, a paesi in cui i competenti organi dell'ONU, del Consiglio d'Europa o l'Unione europea abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani.

Al riguardo, per attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l'altro, le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove dell'impiego, da parte dell'utilizzatore finale proposto, delle medesime o di attrezzature di tipo analogo a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell'uso finale dichiarato o dell'utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente al paragrafo 1 delle misure operative, si esaminerà attentamente la natura delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l'altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici."

Nel valutare se sussista, per i beni oggetto della prevista esportazione, il rischio evidente di impiego a fini di repressione interna gli Stati membri dovrebbe esaminare, sotto il profilo dei diritti dell'uomo, il comportamento attuale e passato dell'utente finale previsto e quello del paese destinatario in generale. Riguardo a quest'ultimo occorre esaminare tra l'altro l'indirizzo programmatico del governo; recenti sviluppi significativi, impatto della "lotta al terrorismo" compreso; effettiva protezione dei diritti dell'uomo nella costituzione; formazione in materia di diritti dell'uomo impartita a soggetti chiave (ad esempio i servizi di contrasto); impunità per violazioni dei diritti dell'uomo; organi di controllo indipendenti e istituzioni nazionali per la promozione o protezione dei diritti dell'uomo.

3.1.4. **Strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo:** l'allegato II contiene un elenco non completo dei principali strumenti internazionali e regionali.

Gli strumenti in questione e i relativi protocolli addizionali costituiscono le norme e gli standard internazionali principali per i diritti umani e le libertà fondamentali. Garantiscono i diritti civili e politici (ad esempio diritto alla vita; proibizione della schiavitù e del lavoro forzato; libertà e sicurezza della persona; uguaglianza dinanzi alla legge; diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo; libertà di espressione e d'informazione; libertà di associazione e di riunione; libertà di circolazione; libertà di pensiero, di coscienza e di religione; diritto di chiedere asilo e di beneficiarne.); diritti delle donne; diritti dei bambini, non discriminazione; diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene; diritti economici, sociali e culturali.

3.1.5. **Posizione del paese destinatario:** quando si valuta il rispetto e l'osservanza di tutti i diritti dell'uomo e di tutte le libertà fondamentali di un paese occorrerebbe tenere opportunamente conto degli indicatori seguenti:

- impegno del governo del paese destinatario a rispettare e migliorare i diritti dell'uomo e ad assicurare alla giustizia coloro che li violano;
- dati riguardo all'attuazione, nella politica e nella pratica nazionali, dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- dati riguardo alla ratifica da parte del paese in questione dei pertinenti strumenti internazionali e regionali in materia;
- livello di cooperazione con i meccanismi internazionali e regionali in materia (ad esempio organi della Carta delle Nazioni Unite e procedure speciali);
- volontà politica di affrontare con trasparenza le questioni inerenti alla situazione nazionale dei diritti dell'uomo, ad esempio con dialoghi bilaterali o multilaterali, con l'UE o altri partner, società civile compresa.

3.1.6. **Gravi violazioni dei diritti dell'uomo:** nella dichiarazione di Vienna e nel programma d'azione, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani nel giugno 1993 a Vienna, si è riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. È stato parimenti riaffermato che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili e interdipendenti, nonché interconnessi.

Riguardo alla qualificazione di "grave" violazione, ogni situazione deve essere valutata nel merito e di volta in volta, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti. Un fattore importante è al proposito il carattere/la natura e le conseguenze di una determinata violazione. Violazioni sistematiche e/o diffuse sono prova della gravità della situazione in materia di diritti dell'uomo. Tuttavia, al fine dell'analisi in base al criterio 2, per considerare "grave" una violazione questa non deve necessariamente essere sistematica e diffusa. Secondo il criterio 2 uno dei principali elementi nell'analisi è l'accertamento da parte degli organi competenti dell'ONU, o dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa (elencati nell'allegato III) di gravi violazioni dei diritti dell'uomo nel paese destinatario. A questo proposito non occorre che tali organi abbiano impiegato esplicitamente il termine "grave": è sufficiente che abbiano stabilito che le violazioni si sono verificate. La valutazione finale sull'eventuale gravità in questo contesto deve essere compiuta dagli Stati membri. Analogamente la mancanza di una decisione dei suddetti organi non osta a che gli Stati membri compiano una valutazione indipendente per accertare se tali gravi violazioni hanno avuto luogo.

3.1.7. **Repressione interna, rischio evidente, "possano", caso per caso:** il testo del criterio 2 fornisce un'ampia gamma di esempi di repressione interna ma, accertare se sussista o meno il rischio evidente che i beni oggetto della prevista esportazione possano essere utilizzati per compiere o agevolare tali atti richiede un'analisi dettagliata. Si noti, nel testo, la combinazione dei termini "rischio evidente" e "possano". Ciò richiede un onere della prova minore rispetto all'accertamento del rischio evidente che le attrezzature saranno utilizzate per la repressione interna.

Un'analisi intesa ad accertare il rischio evidente deve considerare caso per caso le prove disponibili che emergono dalla situazione prevalente, passata e attuale, relativa allo Stato destinatario/utente finale previsto, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o evento futuro che potrebbe ragionevolmente far supporre un deterioramento delle condizioni il quale, a sua volta, potrebbe sfociare in azioni repressive (ad esempio elezioni imminenti). Inizialmente è opportuno chiedersi:

- il comportamento dello Stato destinatario/utente finale previsto ha avuto una connotazione negativa nelle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE?
- le relazioni recenti dei capimissione dell'UE nello Stato destinatario/riguardo all'utente finale previsto hanno dato voce a preoccupazioni?
- altri organi internazionali o regionali (ad esempio ONU, Consiglio d'Europa, OSCE) hanno manifestato preoccupazioni?
- le ONG locali o internazionali e i media esprimono preoccupazioni concordi?

Prima di confermare l'esito di qualsiasi analisi sarà importante soppesare adeguatamente la situazione attuale dello Stato destinatario. È possibile che, in passato, si siano verificati abusi ma che, in risposta a pressioni nazionali o internazionali, o per un cambiamento interno del governo, lo Stato destinatario abbia adottato misure per modificare le prassi. È opportuno chiedersi:

- lo Stato destinatario ha acconsentito a controlli e/o indagini esterni o altrimenti indipendenti su atti di repressione di cui è stato riferito?
- in caso affermativo come ha reagito/che seguito ha dato alle constatazioni di fatto?
- il governo dello Stato destinatario è cambiato in maniera tale da far ritenere che la politica/le prassi saranno modificate?
- sono in atto programmi dell'UE, ovvero altri programmi bilaterali o multilaterali intesi a introdurre cambiamenti/riforme?

Circostanze attenuanti, ad esempio una maggiore apertura o un processo di dialogo in corso che affronti le preoccupazioni in materia di diritti dell'uomo nello Stato destinatario, potrebbero condurre a una valutazione più positiva. Tuttavia è importante riconoscere che un lungo periodo senza casi di repressione di grande risonanza in uno Stato destinatario non costituisce di per sé un elemento comprovante l'assenza di rischio evidente. Una corretta valutazione caso per caso non può prescindere da informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

3.1.8. **La natura delle attrezzature** è un elemento importante da considerare in ogni domanda ed è essenziale che qualsiasi valutazione in base al criterio 2 sia realistica (ossia i prodotti in questione possono davvero essere impiegati come strumenti di repressione?). Ma è altresì importante prendere atto del fatto che, storicamente, un'ampia gamma di attrezzature è stata impiegata per commettere o facilitare atti di repressione. Materiali quali i veicoli corazzati da trasporto truppa (APC), i giubbotti antiproiettile, le apparecchiature di comunicazione/sorveglianza possono avere un ruolo significativo nel facilitare la repressione.

3.1.9. **L'utente finale** è un altro elemento di valutazione strettamente collegato al precedente. Se si tratta della polizia o delle forze di sicurezza è importante determinare con esattezza a quale branca di queste forze nel paese destinatario saranno consegnate le attrezzature. Si noti altresì che non vi è una regola precisa per stabilire quale branca dell'apparato di sicurezza può avere un ruolo nella repressione. Ad esempio in molti paesi può essere l'esercito mentre in altri possono non esservi riscontri in tal senso.

Inizialmente è opportuno chiedersi:

- vi sono riscontri sull'impiego di queste attrezzature a fini di repressione nel paese destinatario o altrove?
- in caso negativo, è possibile un impiego futuro in tal senso?
- chi è l'utente finale?
- qual è il ruolo dell'utente finale nel paese destinatario?
- l'utente finale è stato coinvolto in atti di repressione?
- vi sono riscontri di qualche rilievo su tale coinvolgimento?

3.1.10. **Diversione.** L'aspetto della diversione interna merita altresì considerazione. La natura delle attrezzature e l'utente finale possono fornire indizi in tal senso. È opportuno chiedersi:

- l'utente finale dichiarato ha un bisogno legittimo dell'attrezzatura in questione? Ovvero queste attrezzature sarebbero più appropriate per un'altra branca dell'apparato di sicurezza?
- se l'utente finale appartenesse a un'altra branca dell'apparato di sicurezza del paese destinatario gli si rilascerebbe la licenza?
- le varie branche delle forze di sicurezza dispongono di canali di approvvigionamento separati? È possibile che le attrezzature siano rindirizzate a un'altra branca?

3.1.11. **Giudizio conclusivo.** Sulla base dei dati e della valutazione degli elementi di cui ai punti da 3.1.4 a 3.1.10, gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 2.

www.exportstrategico.org

FONTI DI INFORMAZIONI RILEVANTI: ALCUNI SITI INTERNET

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (www.ohchr.org)

Nazioni Unite (www.un.org; <http://untreaty.un.org>)

Comitato internazionale della Croce Rossa (www.icrc.org)

Consiglio d'Europa (www.coe.int)

Unione europea (<http://europa.eu>)

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (www.osce.org)

Organizzazione degli Stati americani (www.oas.org)

Unione africana (www.africa-union.org)

Amnesty International (www.amnesty.org)

Human Rights Watch (www.hrw.org)

Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (www.fidh.org)

Organisation mondiale contre la torture (www.omct.org)

Association for the Prevention of Torture (www.ap.t.ch)

Commissione internazionale di giuristi (www.icj.org)

ALTRE FONTI DI INFORMAZIONI

Corte penale internazionale e tribunali ad hoc

Agenzie internazionali attive nel paese destinatario

International Crisis Group

Coalizione contro l'uso dei bambini soldato

Inchiesta sulle armi di piccolo calibro

SIPRI e altri istituti di ricerca

Manuali militari (istruzioni alle forze armate)

PRINCIPALI STRUMENTI INTERNAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO

NAZIONI UNITE:

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (CESCR);

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (CPPR);

Protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (CPPR-OP1);

Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (CPPR-OP2-DP);

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD);

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW);

Protocollo facoltativo alla convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW-OP);

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT);

Protocollo facoltativo alla convenzione contro la tortura (CAT-OP);

Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC);

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (CRC-OP-AC);

Protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (CRC-OP-SC);

Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;

Protocollo del 1967 relativo allo statuto dei rifugiati;

Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

STRUMENTI REGIONALI:

STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, protocolli 6 e 13 sull'abolizione della pena di morte compresi;

Convenzione europea per la prevenzione della tortura;

STATI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI

Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo

Protocollo sui diritti economici, sociali e culturali addizionale alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo (Protocollo di San Salvador)

Protocollo alla Convenzione americana dei diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte

Convenzione interamericana sulla scomparsa forzata delle persone

Convenzione interamericana per la prevenzione e la punizione della tortura

STATI MEMBRI DELL'UNIONE AFRICANA

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sull'istituzione della Corte africana dei diritti umani e dei popoli

Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa

Carta africana sui diritti e il benessere del bambino

STATI MEMBRI DELLA LEGA ARABA

Carta araba dei diritti dell'uomo

ORGANI DELLE NAZIONI UNITE, DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELL'UNIONE EUROPEA
COMPETENTI PER STABILIRE VIOLAZIONI GRAVI DEI DIRITTI DELL'UOMO

NAZIONI UNITE

Assemblea generale (comprese risoluzioni specifiche per paese)

Consiglio di sicurezza

Consiglio dei diritti dell'uomo e Consiglio economico e sociale

Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo

Procedure speciali e altri mandatari

Organi statutari

CONSIGLIO D'EUROPA

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

Assemblea parlamentare

Corte europea dei diritti dell'uomo

Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)

Comitato europeo per la prevenzione delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)

UNIONE EUROPEA

Consiglio europeo

Dichiarazioni degli organi della PESC

Posizioni comuni e dichiarazioni dell'UE specifiche per paese

Relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo

Relazioni dei Capimissione dell'UE sui diritti dell'uomo e schede informative dell'UE sui diritti umani

Risoluzioni e dichiarazioni del Parlamento europeo

Come applicare il criterio 3

3.2.1 Il codice di condotta dell'UE si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di attrezzature e tecnologia militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso specificati nella misura operativa n. 6 del codice di condotta. Il criterio 3 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora nel paese destinatario sia in corso un conflitto armato o vi siano tensioni interne, occorre compiere un'analisi accurata del rischio che la prevista esportazione provochi o prolunghi il conflitto o aggravi le tensioni esistenti facendole degenerare in un conflitto più ampio. Se dall'analisi emerge che tale rischio sussiste occorre adottare un approccio restrittivo alla licenza di esportazione in esame. Particolare attenzione va prestata al ruolo dell'utente finale nel conflitto. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e qualora si nutrano preoccupazioni sull'esistenza di tensioni o conflitti armati il criterio 3 andrebbe preso in considerazione.

3.2.2 *Fonti di informazione.* Le informazioni sul rischio che le attrezzature provochino o prolunghino conflitti armati, o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale dovrebbero essere attinte dalle missioni degli Stati membri nel paese in questione, nonché dall'ufficio geografico del ministero degli esteri.

Una base comune dell'UE che riunisce le informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari. La lista paesi/aree di interesse (watch list) dell'UE contiene destinazioni che possono meritare particolare attenzione riguardo al criterio 3. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione interna nel paese di destinazione finale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di un'area di preoccupazione.

Sono altresì utili relazioni di maggior respiro provenienti da Internet o dall'intelligence - servizi nazionali di intelligence - soprattutto per la valutazione del possibile aumento di capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE
- documentazione ONU (UNGA, UNSC), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI)
- relazioni di ONG internazionali
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

Un elenco non completo di pertinenti siti Internet figura nell'allegato I.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

3.2.3 **Concetti chiave.** Dall'esame del criterio 3 emergono vari concetti chiave, evidenziati qui di seguito, che dovrebbero essere considerati in qualsiasi valutazione.

Situazione interna

La "situazione interna" si riferisce agli sviluppi e alla stabilità sotto il profilo economico, sociale e politico all'interno dei confini del paese di destinazione finale. Quest'ultimo, in altri punti del codice di condotta dell'UE, è anche chiamato "paese destinatario".

Incidenza delle tensioni o dei conflitti armati in corso

Le "tensioni" si riferiscono a relazioni ostili o di odio tra gruppi sociali diversi, o gruppi di individui fondate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale o sociale, interpretazione di avvenimenti storici, divergenze quanto al benessere economico o alla proprietà di beni, orientamento sessuale o altri fattori. Le tensioni potrebbero essere all'origine di tumulti o atti di violenza, ovvero il movente della creazione di una milizia privata non controllata dallo Stato.

I "conflitti armati" si riferiscono all'escalation delle tensioni tra i suddetti gruppi che giungono a fare uso di armi l'uno contro l'altro.

Nell'esaminare una domanda di licenza di esportazione l'autorità competente deve valutare la situazione interna del paese di destinazione, la partecipazione e il ruolo eventuali dell'utente finale nel conflitto interno o nelle tensioni interne e l'uso probabile della prevista esportazione nel conflitto. Nel valutare i rischi potenziali nel paese destinatario l'autorità competente potrebbe porsi le seguenti domande:

- qual è l'uso finale della prevista esportazione (tecnologia o attrezzature militari)? L'esportazione sarebbe usata ai fini della sicurezza interna oppure per proseguire le ostilità?
- La tecnologia o le attrezzature militari sono destinate a sostenere operazioni di mantenimento o di imposizione della pace o interventi umanitari sanciti a livello internazionale?
- L'utente finale fa parte di un gruppo coinvolto in un conflitto armato nel paese o è ad esso strettamente collegato? Qual è il ruolo del destinatario finale nel conflitto?
- Qualora siano richieste componenti o parti di ricambio è noto che lo Stato destinatario utilizza il relativo sistema nel conflitto armato nel paese?
- Rapporti recenti riferiscono che le tensioni in corso potrebbero aggravarsi? Vi è il rischio che le tensioni in atto possano sfociare in un conflitto armato se uno o più dei partecipanti riesce ad avere accesso alla tecnologia e alle attrezzature militari da esportare?
- Il paese destinatario è colpito da un embargo regionale o ONU a motivo della sua situazione interna (v. anche criterio 1)?

Natura delle attrezzature

La natura delle attrezzature influirà sul giudizio in base al quale la licenza sarà approvata o rifiutata. Occorre considerare se le attrezzature o la tecnologia da esportare sono effettivamente connesse, direttamente o indirettamente, con le tensioni o i conflitti nel paese di destinazione finale. Ciò sarà tanto più importante se un conflitto armato è già in corso.

È opportuno chiedersi:

- l'esportazione è di natura tale da essere o poter essere usata in un conflitto armato nel paese di destinazione finale?
- Vi è il rischio che le tensioni interne in corso possano sfociare in un conflitto armato se l'utente finale previsto ottiene l'accesso a queste attrezzature e tecnologia militari?

Utente finale

Ai fini dell'analisi anche l'utente finale ricopre un ruolo significativo. Se si nutrono preoccupazioni riguardo al criterio 3 è importante stabilire con esattezza a quale branca delle forze armate, della polizia o delle forze di sicurezza è destinata l'esportazione. Ad esempio in un paese destinatario l'esercito e la polizia potrebbero essere coinvolti in un conflitto armato in cui la marina non ha alcun ruolo. A questo riguardo occorre altresì considerare il rischio di diversione interna.

Il caso è più complesso se le attrezzature vanno a istituti di ricerca o società private.

In queste circostanze occorrerebbe formarsi un giudizio sulla probabilità di diversione e le considerazioni in ordine al criterio 3 dovrebbero basarsi su altri criteri, nello specifico le questioni connesse al criterio 7, ossia il rischio di diversione.

Sarebbe opportuno chiedersi:

- qual è il ruolo dell'utente finale nel paese destinatario? L'utente finale costituisce parte del problema o piuttosto sta tentando di contribuire alla sua soluzione?
- L'utente finale è coinvolto nel conflitto armato interno o nelle tensioni interne?
- Vi sono riscontri di qualche rilievo su tale coinvolgimento?

3.2.4 *Giudizio conclusivo*

Sulla base delle informazioni e della valutazione globale del rischio di cui ai precedenti punti gli Stati membri potranno giudicare se l'esportazione prevista debba essere rifiutata in conformità del criterio 3.

Fonti di informazioni rilevanti: elenco non completo di siti Internet

Nazioni Unite

(www.un.org/peace/)

Comitato 1540

(<http://disarmament2.un.org/Committee1540>)

OSCE/Controllo delle armi

(www.osce.org/activities/13014.html)

Unione europea

(www.consilium.europa.eu)

www.exportstrategico.org

Come applicare il criterio 4

3.3.1 Il codice di condotta dell'UE si applica a tutte le esportazioni, effettuate dagli Stati membri, di attrezzature e tecnologia militari che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari e ai prodotti a duplice uso specificati nella misura operativa n. 6 del codice di condotta. Il criterio 4 si applica a tutti i paesi destinatari senza distinzione. Tuttavia queste migliori prassi seguono il principio secondo cui, qualora sussista un rischio maggiore di conflitto regionale, l'esame del criterio 4 dovrà essere più approfondito rispetto ai casi in cui il rischio è minore. Tutte le licenze di esportazione dovrebbero essere valutate caso per caso e qualora si nutrano preoccupazioni sul mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione il criterio 4 andrebbe preso in considerazione.

Il criterio 4 si prefigge di assicurare che le esportazioni non incoraggino, aggravino, provochino o prolunghino conflitti o tensioni nella regione del paese destinatario previsto. Distingue tra l'intenzione di usare l'esportazione prevista per scopi di aggressione e l'intenzione di usarle per scopi di difesa. Il criterio non si prefigge di precludere le esportazioni a paesi che siano vittime (potenziali) di aggressione o di minaccia di aggressione. Occorre valutare con attenzione se vi siano indicazioni chiare dell'intenzione del paese destinatario previsto di usare le esportazioni in questione per attaccare un altro paese, minacciare di farlo o averne la capacità.

3.3.2 *Fonti di informazione*

Le informazioni sul rischio che le attrezzature possono rappresentare per il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione dovrebbero essere attinte dalle missioni degli Stati membri nel paese in questione, nonché dagli uffici geografici del ministero degli esteri (gli uffici competenti per il paese destinatario come pure quelli competenti per il paese minacciato/aggressore).

Una base comune dell'UE che riunisce le informazioni disponibili per tutti gli Stati membri è costituita dalle relazioni dei capimissione dell'UE, dalle relazioni dell'UE e, in certi casi, dalle dichiarazioni/conclusioni del Consiglio dell'UE sui singoli paesi destinatari e sulla regione. Il SitCen dell'UE (valutazione del rischio-paese) potrebbe essere utilizzato con assiduità. La lista paesi/aree di interesse (watch list) dell'UE contiene destinazioni che possono meritare particolare attenzione riguardo al criterio 4. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere in comune analisi e interpretazioni della situazione regionale allorché consultano altri Stati membri in merito ai rifiuti espressi da questi nei confronti di un'area di preoccupazione.

Sono altresì utili relazioni di maggior respiro provenienti da Internet o dall'intelligence - servizi nazionali di intelligence - soprattutto per la valutazione del possibile aumento di capacità.

Informazioni supplementari possono essere ottenute da:

- missioni locali ONU/UE/OSCE
- documentazione ONU (UNGA, UNSC, registro delle armi delle Nazioni Unite), Corte penale internazionale e/o altri organi internazionali e regionali
- istituti di ricerca (ad es. SIPRI)
- relazioni di ONG internazionali
- informazioni da ONG/società civile locali e regionali.

Un elenco non completo di pertinenti siti Internet figura nell'allegato I.

Elementi di cui tener conto nell'esprimere un giudizio

3.3.3 Concetti chiave

Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella regione

Gli Stati membri non rilasceranno licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi i beni di cui si chiede l'esportazione a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Secondo la Carta delle Nazioni Unite tutti i paesi hanno diritto all'autodifesa. Il criterio tratta dell'eventualità che il paese destinatario intenda usare o minacciare di usare l'esportazione prevista per aggredire un altro paese. Occorre pertanto valutare le intenzioni del destinatario appurando se l'importazione risponde in misura appropriata e proporzionata alla necessità del paese destinatario di provvedere all'autodifesa, assicurare la sicurezza interna e sostenere operazioni di mantenimento della pace e operazioni umanitarie internazionali.

Le domande di licenza per destinazioni sensibili e potenzialmente sensibili sono valutate con attenzione caso per caso, soprattutto se la destinazione dell'esportazione riguarda un paese che è o è stato coinvolto in un conflitto armato. Allorché si valuta l'esistenza di un rischio evidente occorre considerare la storia del conflitto armato e le attuali circostanze prevalenti nel paese destinatario e

nella regione, nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o sviluppi futuri dai quali ci si può ragionevolmente attendere che sfocino in un aggravamento delle tensioni o in atti di aggressione.

L'espressione "non rilasceranno" contenuta nel criterio 4 significa che se la valutazione della domanda di licenza accerta il rischio evidente che l'esportazione prevista sarà usata a fini di aggressione contro un altro paese o di rivendicazione territoriale con la forza, la licenza di esportazione deve essere rifiutata indipendentemente dai risultati dell'analisi di altri criteri del codice di condotta o da altre considerazioni.

Nel valutare tali rischi, gli Stati membri terranno conto tra l'altro:

- a) *dell'esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese*

In ordine a questo elemento occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature saranno usate in un conflitto armato in corso tra il paese destinatario e i paesi vicini o in un altro conflitto nella regione. In assenza di conflitto armato occorrerà valutare la situazione regionale. Tensioni crescenti nella regione, minacce più forti di conflitto o fragili intese di pace sono sintomi di un probabile conflitto, che mettono in pericolo il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali. In questi casi occorre esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che la fornitura delle attrezzature in questione possa accelerare lo scoppio di un conflitto, ad esempio mettendo il paese destinatario in una posizione di vantaggio rispetto ai paesi vicini o altri paesi nella regione. Qualora le attrezzature da esportare aumentino la capacità militare del paese destinatario occorrerà esprimere un giudizio riguardo al rischio evidente che le attrezzature prolunghino un conflitto in corso o facciano esplodere le tensioni sotterranee in un conflitto armato.

I seguenti quesiti rappresentano altrettanti indicatori che potranno essere in caso considerati:

- nella regione vi è un conflitto in corso?
- La situazione attuale della regione può sfociare in un conflitto armato?
- La minaccia di conflitto è teorica/improbabile o costituisce un rischio evidente e concreto?

